



COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento

sulla concessione di patrocini

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 23 gennaio 2019

Publicato all'Albo Pretorio Comunale dal 14 febbraio al 1° marzo 2019

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Regolamento il Comune di Gavardo determina le modalità per la concessione del patrocinio a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, ambientale o di valorizzazione del tessuto produttivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione per concedere il patrocinio.
3. Il patrocinio del Comune consiste nell'adesione e nel sostegno ad una iniziativa, attività o progetto organizzati da un soggetto terzo, di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per finalità, contenuti e modalità.

Articolo 2

Forme di concessione

1. Il Comune può assicurare il proprio sostegno attraverso queste modalità:
 - a) uso dello stemma del Comune nella pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - b) affissione gratuita negli spazi comunali;
 - c) concessione gratuita o a canone agevolato dei locali, spazi, impianti o attrezzature di proprietà del Comune, disposta in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati;
 - e) utilizzo gratuito delle attrezzature del Comune di Gavardo.

Articolo 3

Requisiti delle iniziative

1. Tutte le attività ed iniziative, per le quali viene richiesto il patrocinio, devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) non avere fini di lucro;
 - a) essere effettuate principalmente sul territorio del Comune di Gavardo;
 - b) essere rivolte principalmente alla popolazione gavarde;se;
 - c) essere di particolare interesse e di prestigio per la comunità di Gavardo, anche attraverso il carattere sovracomunale dell'attività;
 - d) presentare tutta la documentazione prevista.
2. Per non avere scopo di lucro, le iniziative non devono produrre utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione o dell'attività o devono prevedere che gli utili vengano devoluti in beneficenza o utilizzati per la realizzazione di altre attività previste nello statuto di chi ne fa richiesta.

Articolo 4

Aree di intervento

Le iniziative devono essere attinenti ad una di queste aree di intervento:

- a) attenzione specifica, sostegno e tutela alle persone in condizioni disagiate (malati, inabili, disabili ecc.);
- b) assistenza e tutela dei minori e degli anziani;

- c) formazione educativa, sportiva e culturale dei minori, dei giovani e della famiglia;
- d) pratica dello sport dilettantistico, amatoriale e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero;
- e) promozione di prodotti, zone e tradizioni locali;
- f) valorizzazione delle attività economiche, produttive e commerciali del territorio;
- g) riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e storico di Gavardo;
- h) diffusione della cultura nei suoi molteplici aspetti (musicali, teatrali, cinematografici ecc...);
- i) rivalutazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, dei musei e dei teatri del territorio;
- m) costituzione fondi di solidarietà da utilizzarsi qualora si verificano eventi straordinari o calamità naturali a favore delle persone colpite, nonché interventi per fare fronte a situazioni di emergenza conseguenti a tali eventi straordinari o calamità naturali;
- n) sostegno di attività umanitarie in favore di popolazioni disagiate anche a seguito di eventi straordinari o di calamità naturali, di cooperazione allo sviluppo di interventi di solidarietà internazionale e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace e della sicurezza.

Articolo 5

Soggetti ammessi

1. La concessione del patrocinio può essere disposta a favore dei seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici;
 - b) associazioni riconosciute e non (di volontariato, di promozione sociale, parrocchie, oratori, d'arma, sportive, culturali ecc...);
 - c) fondazioni;
 - d) gruppi o comitati.
2. Non sono ammissibili le domande presentate da partiti o movimenti politici e sindacali e religiosi.

Articolo 6

Modalità di richiesta e di erogazione

1. La domanda di patrocinio sottoscritta dall'organizzatore o dal suo rappresentante, deve essere presentata, di norma, almeno 45 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. La richiesta deve avere allegata la relazione illustrativa delle attività in programma.
2. Pena la non concessione del patrocinio, per un anno dalla data della domanda, l'organizzatore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dal termine della manifestazione, la relazione illustrativa sulla realizzazione delle attività programmate.
3. La Giunta Comunale delibera la concessione quando si tratta dell'utilizzo gratuito o comunque agevolato di strutture o locali comunali, in conformità e con le modalità previste negli appositi regolamenti.
4. Il Responsabile dell'Area competente, previo assenso dell'Assessore di riferimento, stabilisce la concessione quando si tratta
 - dell'utilizzo dello stemma comunale;
 - dell'affissione gratuita negli spazi comunali;

- dell'utilizzo delle attrezzature comunali, quali tavoli, sedie, pannelli espositivi ecc...

Articolo 7

Criteri generali di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio viene assegnato alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) rispondenza con i requisiti indicati nel precedente articolo 3 e con le aree di intervento indicate nel precedente articolo 4;
 - b) rilevanza territoriale, cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.
2. Ogni decisione di diniego dell'Amministrazione è comunque da considerarsi inappellabile e insindacabile;

Articolo 8

Decadenza e revoca del patrocinio

1. La concessione del patrocinio vincola il soggetto beneficiario alla realizzazione delle manifestazioni, delle iniziative e delle attività programmate e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:
 - a) alla non erogazione del beneficio;
 - b) alla revoca di quanto concesso.
2. Inoltre il Comune procede alla revoca del beneficio quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il beneficio era stato concesso;
 - b) non venga presentata, nei termini indicati, la documentazione prescritta per la concessione in futuro del beneficio (articolo 6 comma 2).
3. In caso di revoca non sono ammissibili altre richieste di patrocinio presentate da parte dello stesso soggetto, nell'anno successivo alla revoca.
4. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Gavardo fossero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 9

Responsabilità - Titorità

1. Il Comune di Gavardo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità e titolarità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il proprio patrocinio.
2. Nel caso in cui il beneficio si traduca nella concessione di utilizzo di locali, spazi, impianti, attrezzature o beni mobili di proprietà del Comune di Gavardo o che sono nella sua disponibilità, il Comune medesimo non assume responsabilità e titolarità alcuna verso

terzi per l'uso che ne viene fatto. Il concessionario è tenuto ad avere ed ottenere tutti i permessi, nulla-osta, autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle iniziative.

3. Il Comune resta estraneo rispetto a richieste di risarcimento o pretese di qualsiasi genere per danni arrecati a terzi dipendenti dall'uso di detti beni.

4. E' fatto obbligo al beneficiario di utilizzare locali, spazi, impianti, attrezzature o beni mobili di proprietà del Comune di Gavardo secondo la diligenza del buon padre di famiglia; in caso di danneggiamento è obbligato a sostenerne le spese per la riparazione o la sostituzione.

Articolo 10

Obblighi - Pubblicità

1. I beneficiari sono tenuti a rendere noto a tutti, tramite adeguate forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune, mediante l'apposizione del logo comunale e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Gavardo".

2. La bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Gavardo per la preventiva visione e autorizzazione.

Articolo 11

Interventi una tantum

1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere eccezionale e non ricorrente, che interessano il territorio comunale e la popolazione gavarde, per le quali ritenga che sussista un interesse generale della comunità, la Giunta Comunale può accordare il patrocinio, senza ricorrere alle modalità di richiesta e concessione sopra indicate.

Articolo 12

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme in merito alla concessione del patrocinio. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 13

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano la presente materia, che siano in contrasto con il presente.

3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune a tempo indeterminato.